

si commetta per avventura il reato più grave per evitare la pena, non temendo d'altronde di essere punito per ciò con pena maggiore.

Ritengo come l'onorevole De Viry abbia accennato a questo inconveniente che egli allegava, alludendo a due disposti del Codice penale: l'uno riflettente la grassazione, l'altro riflettente la fabbricazione di false monete. Egli disse: voi coll'aver ridotta ai lavori forzati a vita la pena da applicarsi in questi due casi, fate sì che due reati di gravità diversa rimangano puniti colla stessa pena.

In ordine alla fabbricazione di false monete, l'onorevole De Viry credeva di vedere una grande differenza di pericolo sociale, se sia commesso questo reato da un ufficiale delle regie zecche, o se sia commesso da un estraneo. Io pure ravviso questa diversità, ma non la credo tale da dover motivare una diminuzione di pena pel reo che non sia impiegato nelle regie zecche; poichè il reato è bastantemente grave e il pericolo sociale è bastantemente rilevante. Adunque questa sola differenza di qualità, a mio avviso, non militerebbe per stabilire una diversità di pena. Ma non così in ordine alla grassazione. Importa che la Camera abbia presente lo stato della nostra legislazione penale in ordine alle grassazioni.

L'articolo 643 è così concepito:

« La depredazione commessa in qualsivoglia luogo, con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti, costituisce la *grassazione*. » Se è accompagnata da omicidio, ancorchè solo tentato, o da ferite, percosse, o mali trattamenti tali che costituiscano di per sé un crimine, in tal caso l'articolo 644 la punisce colla morte. Se è accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti che costituiscano di per sé un delitto, da minaccia nella vita a mano armata, l'articolo 644 vuole *sia punita coi lavori forzati a vita*.

Sancito l'articolo 1 del nostro progetto di legge, che ne verrà? Che le grassazioni accompagnate da omicidio, o da ferite, percosse, costituenti da per sé un crimine, saranno punite della stessa pena di cui sono punite le grassazioni accompagnate da ferite, che costituiscano da per sé sole un delitto, o da minaccia nella vita a mano armata. Da ciò qual conseguenza deriverà? Che il malfattore il quale sa che consumando una grassazione, sia che egli usi solo minacce, o che usi ferite gravi, le quali pongano l'assalito nell'impossibilità di resistere, è pur tuttavia punito colla stessa pena, allora egli certamente si appiglierà al più grave partito, sia per conseguire un'impunità, sia per facilitarli il crimine.

Dirò di più: saranno puniti colla stessa pena il grassatore che tolga, a mo' d'esempio, il bene della vista all'aggredito, ed il grassatore il quale limiti la sua aggressione a semplice minaccia di morte.

Vedete, o signori, quanto sarebbe pericoloso il lasciare questi due fatti puniti colla medesima pena. A fronte di queste considerazioni, ho veduto se vi fosse modo di graduare queste pene senza portare un'asso-

luta variazione nel sistema in ordine alle grassazioni; e lo stato della nostra legge penale è siffatto, che precisamente concede di graduare queste pene secondo il bisogno sociale e secondo giustizia, senza portare una varietà notevole in questi disposti. Diffatti il Codice penale, dopo aver detto che la grassazione accompagnata da ferite o percosse o mali trattamenti o da minacce sarà punita coi lavori forzati a vita, soggiunge: « Se la grassazione è stata commessa con violenze o minacce qualunque che non costituiscono di per sé un crimine o delitto, sarà punita coi lavori forzati estensibili ad anni quindici. »

Ora la nostra legge gradua la pena dei lavori forzati in modo che salga dai dieci ai quindici anni, dai quindici ai venti, dai venti ai lavori forzati a vita; quindi nella legge attuale rimane vacuo un gradino nella pena dei grassatori, quello cioè costituito dalla pena dei lavori forzati per anni venti; ed ecco trovato il luogo acconcio, se così mi è permesso di dire, ove collocare quelle grassazioni commesse con ferite non costituenti per sé un crimine, ma solo un delitto, o con sole minacce di morte a mano armata, ed evitato l'inconveniente di punire due reati diversi colla stessa pena; poichè mentre sarà punito coi lavori forzati a vita il reato più grave, il minore lo sarà coi lavori forzati per anni venti.

Egli è perciò che io ho proposto alla Camera questo nuovo articolo:

« Il reato previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 643 del Codice penale sarà punito coi lavori forzati per anni venti. »

Credo la quistione bastantemente semplice, perchè la Camera possa senz'altro formarsene un giusto concetto, e spero quindi vorrà accogliere la mia proposta.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Riconosco giuste le osservazioni dell'onorevole preopinante, e devo dichiarare che, se io ho creduto di non dover proporre minor pena per le grassazioni contemplate nel paragrafo 2 dell'articolo 643, si è perchè pensava che, se mai mi fossi appigliato al partito di cambiare la gradazione in seguito alle disposizioni generali contenute nell'articolo 1, avrei preso a battere una via che mi avrebbe condotto di necessità a fare maggiori modificazioni di quelle che reputai di poter presentare alla Camera. Però l'osservazione fatta or ora dall'onorevole preopinante, che, riducendo le pene della grassazione contemplate nel paragrafo 2 dell'articolo 643, vi resti pur sempre, come egli opportunamente diceva, una pena maggiore di quella inflitta per le grassazioni previste nel successivo paragrafo 3, mi movono a dare il mio assenso al suo emendamento.

Giacchè ho la parola, aggiungerò ancora un'osservazione in risposta alla difficoltà mossa dall'onorevole De Viry in una delle scorse tornate. Egli credeva potesse nel nostro sistema avvenire che si condannasse nel capo il monetario falso quando questo fosse un impiegato delle zecche, perchè la legge dice che si debba aumentare in tal caso di un grado la pena.